

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-677/21 - 1

Causa C-677/21

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

11 novembre 2021

**Giudice del rinvio:**

Vredegerecht te Antwerpen (Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

8 novembre 2021

**Attrice:**

Fluvius Antwerpen

**Convenuto:**

MX

---

**Vrede gerecht  
Van het 2e kanton  
Antwerpen  
(Giudice di pace  
del secondo cantone  
Anversa, Belgio)**

### SENTENZA

(omissis)

- **Oprachthoudende vereniging (Associazione incaricata della gestione)**  
**FLUVIUS ANTWERPEN** (omissis), con sede a (omissis) Anversa, (omissis)

(omissis)

**ricorrente**

- **MX** (omissis), residente a (omissis) Anversa, (omissis)

**resistente**

### **Procedimento**

(omissis)

[Informazioni sul procedimento dinanzi al giudice del rinvio]

### **Valutazione della domanda**

- 1 MX è stato citato in giudizio dal gestore della rete di distribuzione, Fluvius Antwerpen (in prosieguo: «Fluvius») per il pagamento dell'importo di EUR 813,41 (IVA inclusa) oltre a interessi di mora di EUR 4,80 e interessi giudiziali dalla data della citazione per il consumo di elettricità (omissis) per il periodo dal 7 maggio 2017 al 7 agosto 2019.

Detta fatturazione non avveniva perché MX riceveva somministrazione di elettricità da Fluvius sulla base dell'obbligo di servizio pubblico di Fluvius in forza dell'articolo 5.2.3. § 1 Energiebesluit (decreto sull'energia, Belgio). Detta disposizione prevede che se a un cliente privato viene comunicata la risoluzione del contratto dal suo fornitore di energia, ad esempio per inadempimento, e il cliente in parola non stipula un nuovo contratto presso un altro fornitore di energia, questi viene rifornito dal gestore della rete di distribuzione.

La fatturazione di cui trattasi ha avuto luogo perché MX all'indirizzo di residenza (omissis) prelevava energia senza stipulare a tal fine alcun contratto con un fornitore di energia commerciale e senza avere in precedenza ricevuto comunicazione della risoluzione contrattuale da un (altro) fornitore di energia commerciale, e per effetto di ciò veniva rifornito da Fluvius, in base all'obbligo di servizio pubblico in capo a quest'ultimo ente. La fatturazione avveniva, in altri termini, dopo che Fluvius, trascorso un certo periodo, aveva constatato detto prelievo di fatto, definito un prelievo illegale. In base a un raffronto del contatore all'inizio del prelievo illegale e alla fine del medesimo, per il consumo in tale periodo è stato fatturato un importo di EUR 813,41, di cui EUR 131,45 a titolo di IVA.

In considerazione del fondamento giuridico della fatturazione, il prelievo illegale, il giudice di pace ha chiesto a Fluvius di prendere posizione riguardo all'esigibilità dell'IVA sull'importo fatturato.

- 2 (omissis) [Fluvius sostiene quanto segue]:
  - L'articolo 5.5.1.§ 5 dell'Energiebesluit (decreto sull'energia, Belgio) prevede che, quando un prelievo ha luogo senza contratto di fornitura,

detto prelievo può essere imputato dal gestore della rete di distribuzione al proprietario o all'utente.

- Atteso che la relazione tra tale cliente e il gestore della rete di distribuzione che fornisce l'energia è di natura regolamentare, il prelievo illegale non configura un atto illecito [...].
- Su detto prelievo illegittimo è dovuta IVA, in forza dell'articolo 10. § 2 BTW-Wetboek (Codice IVA, Belgio). Ai sensi di tale articolo si configura una prestazione soggetta ad IVA in caso di trasferimento della proprietà di un bene a fronte del pagamento di un'indennità, in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome, e, più in generale, sulla base di una legge, di un decreto, di un'ordinanza, di una decisione o di un regolamento amministrativo.

3

3.1 (omissis) [rinvio alla giurisprudenza nazionale che il giudice del rinvio non considera rilevante]

3.2 Per il periodo di fatturazione è rilevante il regolamento di allacciamento di Fluvius (omissis)

Tale regolamento nulla dice circa il livello dell'indennità che verrà addebitata in caso di prelievo illegale e tantomeno sulla questione se detta indennità è assoggettata ad IVA. (omissis) L'articolo 7.10 (omissis) così recita:

(omissis) «*Prelievo illegale di energia e indennità per la regolarizzazione. Il consumo, tanto registrato quanto eventualmente non registrato, come conseguenza di prelievo illegale sarà addebitato dal DNB.* (omissis)

- 4 Prima del 1° maggio 2018 non esisteva un testo legislativo che chiarisse se dovesse essere imputata IVA sull'indennità dovuta da chi prelevava energia illegalmente. Dal 1° maggio 2018, a seguito di modifica dell'Energiedecreet (legge sull'energia, Belgio) e dell'Energiebesluit (decreto sull'energia, Belgio), esistono invece norme al riguardo.

Il *prelievo illegale* e la relativa indennità sono attualmente disciplinati dall'articolo 1.1.3, 40° /I, in combinato disposto con l'articolo 5.1.2 dell'Energiedecreet e dall'articolo 4.1.2 dell'Energiebesluit.

L'articolo 1.1.3, 40° /I dell'Energiedecreet definisce la nozione di frode energetica come *ogni azione illecita di un soggetto, tanto attiva quanto passiva, che si accompagna all'ottenimento di un vantaggio indebito*. Il giudice di pace ritiene che il prelievo di elettricità dalla rete senza stipulare un contratto commerciale e senza informarne il gestore della rete di distribuzione possa essere considerato come un'azione illecita, attiva o passiva, che si accompagna all'ottenimento di un vantaggio indebito.

3

L'articolo 5.1.2 dell'Energiedecreet stabilisce inoltre che i costi sostenuti dal gestore della rete di distribuzione per porre termine alla frode energetica, di cui all'articolo 1.1.3, 40° /1, lettere a), b), c), d) e g), i costi per la disconnessione di cui al paragrafo precedente, la regolarizzazione dell'allacciamento o del sistema di misurazione, il nuovo allacciamento, il vantaggio indebitamente ottenuto, i costi per il vantaggio illegalmente ottenuto e gli interessi sono a carico dell'utente della rete di cui trattasi. Si aggiunge poi che il gestore della rete di distribuzione o il soggetto dal medesimo incaricato recupera i costi di cui sopra, e anche il vantaggio indebitamente ottenuto e gli interessi, direttamente dall'utente della rete.

L'articolo 4.1.2. § 1 dell'Energiebesluit dispone in che modo debba essere calcolato il vantaggio indebitamente ottenuto e quali elementi ne facciano parte. Il vantaggio indebitamente ottenuto riguarda tra l'altro le spese eluse per l'energia fornita (articolo 4.1.2. § 1. Paragrafo 3, 4° Energiebesluit).

L'articolo 4.1.2. § 3 prevede inoltre che l'indennità addebitata per il vantaggio indebitamente ottenuto viene fissata con modalità ben determinate e che comprende imposte, accise e IVA.

- 5 Il giudice di pace si interroga tuttavia sulla questione se la disposizione che prevede l'imputazione di IVA non sia contraria alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»).

In primo luogo, il giudice di pace si chiede se gli articoli 2.1.a) e 14 paragrafi 1 e 2.a) della direttiva IVA consentano che su un'indennità dovuta per il prelievo illegale di energia venga imposta IVA.

L'articolo 2.1.a) dispone che sono soggette all'IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso in uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. L'articolo 14.1 aggiunge che per «cessione di beni» si intende il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Sono considerati cessione di beni anche: il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge [(articolo 14.2. lettera a) direttiva IVA].

Ci si chiede se si possa desumere dalle disposizioni di cui sopra che l'energia illegalmente prelevata deve essere considerata come:

- una cessione, ossia il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario [articolo 2.1.a) in combinato disposto con l'articolo 14.1, direttiva IVA],
- oppure come un trasferimento di proprietà in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome, o a norma di legge [articolo 14.2. lettera a)] della direttiva IVA.

In secondo luogo, il giudice di pace si chiede se gli articoli 9.1 e 13.1 della direttiva IVA consentano che Fluvius, quale ente pubblico, possa imporre IVA sull'indennità ad essa spettante per il prelievo illegale di energia e pertanto sia soggetto passivo di IVA per detto prelievo illegale.

L'articolo 9.1 della direttiva IVA definisce «soggetto passivo di IVA» chiunque esercita in modo indipendente un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera, in particolare, «attività economica» lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

L'articolo 13.1, paragrafo 1 aggiunge che gli organi amministrativi, tra i quali gli enti di diritto pubblico, non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Il comma 3 modula in certa misura la disposizione precedente stabilendo che, in ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili. La fornitura di gas e elettricità rientra in questa disposizione.

Ci si chiede se da suddette disposizioni si possa evincere che, se Fluvius ha diritto ad un'indennità per l'energia illegalmente prelevata, essa debba essere considerata come un soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva IVA, giacché l'energia illegalmente prelevata è la conseguenza dello sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

E, in caso affermativo, se l'articolo 13.1, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che Fluvius è un'autorità pubblica e, in tal caso, se dall'articolo 13.1, paragrafo 3, della direttiva, discenda che l'attività economica di Fluvius, in relazione al prelievo illegale di energia, è significativa in misura tale che Fluvius per detto prelievo deve essere considerata come un soggetto passivo di IVA.

6 (omissis)

(omissis) [decisione del giudice del rinvio]

### **Dispositivo**

(omissis) [condanna all'indennità per l'energia illegalmente prelevata]

e, prima di pronunciarsi sull'IVA (imposta sul valore aggiunto) imposta dall'opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, rinvia la causa alla Corte di giustizia dell'Unione europea per ottenere una risposta alle seguenti questioni pregiudiziali presentate dal giudice di pace alla Corte di giustizia:

*«Se l'articolo 2.1.a), in combinato disposto con l'articolo 14.1 della direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che il prelievo*

*illegale di energia configura una cessione di beni, ossia il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.*

*In caso di risposta negativa, se l'articolo 14.2.a), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che il prelievo illegale di energia configura una cessione di beni, ossia un trasferimento di proprietà in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.*

*Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, se Fluvius Antwerpen ha diritto a un'indennità per l'energia illegalmente prelevata, essa deve essere considerata come soggetto passivo giacché il prelievo illegale è la conseguenza di un'attività economica" di Fluvius Antwerpen, consistente nello sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.*

*Qualora l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in caso di prelievo illegale di energia, si configura un'attività economica, se l'articolo 13.1, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che Fluvius Antwerpen è una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, se l'articolo 13.1, paragrafo 3 debba pertanto essere inteso nel senso che il prelievo illegale di energia è il risultato di un'attività di Fluvius Antwerpen di portata non trascurabile».*

(omissis) [formula conclusiva]